

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita una fondazione senza scopo di lucro denominata "FONDAZIONE HELENE EHRET E.T.S" (la "Fondazione").

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione così come disciplinate dalla legge.

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, e per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice del Terzo Settore, dalle norme del codice civile in materia di fondazioni, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, e da ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue attività e/o settori di attività.

La fondazione ha sede in Bergamo.

La sede potrà essere trasferita, nell'ambito dello stesso comune, su decisione del Consiglio di Amministrazione. Le variazioni di sede nel comune non necessitano di modifica statutaria.

L'Ente ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, delegazioni, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti.

TITOLO II - SCOPI E MEZZI

Art. 2 - Scopo ed attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende perseguire la tutela e la valorizzazione dei diritti dell'infanzia e dei diritti fondamentali dell'uomo a fini di solidarietà sociale e senza scopo di lucro.

La Fondazione nasce per volontà e iniziativa dei membri del Consiglio e dei Soci di Missione Calcutta APS ETS, per preservare e mantenere la memoria e lo spirito del lavoro di Hélène Ehret, fondatrice e anima di Missione Calcutta APS ETS.

La sua missione è contribuire a costruire un mondo libero da povertà e degrado, per una società inclusiva e sostenibile, perseguendo i principi e i valori che hanno sempre guidato l'opera di Hélène Ehret.

Hélène Augusta Ehret
Walter Bonin
Enrico Fogliani
Antonino

[Signature]
Stefania Casella
Mario
Federico
[Signature]



La Fondazione ha come obiettivo la lotta alla povertà in tutte le sue forme in tutte le regioni del mondo, attraverso interventi volti a abbattere discriminazioni ed emarginazioni, includendo e rafforzando categorie escluse dalla crescita economica e sociale del mondo, e diffondendo una cultura della mondialità e solidarietà internazionale. È un ente indipendente, aconfessionale e apolitico che rifiuta ogni tipo di violenza.

Nel perseguire le finalità di cui sopra, la Fondazione svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed a successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare la Fondazione si propone di:

- preservare la memoria dell'operato di Hélène Ehret, fondatrice di Missione Calcutta APS, attraverso eventi, incontri, pubblicazioni;

- sviluppare, finanziare e eseguire programmi e progetti in Italia e all'estero, a favore delle popolazioni in condizioni di fragilità;

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque a sette membri che durano in carica sette esercizi a decorrere dalla data del loro insediamento e comunque fino alla loro sostituzione e sono rieleggibili.

Il primo Consiglio è nominato nell'atto costitutivo; i successivi componenti del Consiglio verranno nominati nel seguente modo:

- n. 4 nominati dal Consiglio di Amministrazione in carica;
- n. 2 nominati dal Comitato dei Fondatori;
- n. 1 nominato dal Comitato dei Sostenitori "Amici di Missione Calcutta";

Allorchè saranno venuti meno tutti i componenti del Comitato dei Fondatori, i due consiglieri la cui nomina rientra nella competenza del Comitato, saranno eletti: uno dal Consiglio di Amministrazione in carica ed uno dal Comitato dei Sostenitori "Amici di Missione Calcutta" (organo dell'Associazione "MISSIONE CALCUTTA APS ETS" con sede a Scanzorosciate).

I nominativi dei successivi componenti del Consiglio saranno identificati tra una lista di candidati, elaborata dal Consiglio, e presentata un mese prima della scadenza del mandato.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante verrà sostituito tramite elezione.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente e un Vicepresidente.

Art. 6 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

- a) su iniziativa del Presidente ed almeno due volte all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è fatta dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo di lettera, fax o email, comunicando anche l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Per l'interesse dell'Ente, il Presidente può convocare il Consiglio qualora lo ritenga opportuno.

I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consiliari consecutive decadono dalla carica. Non è prevista la partecipazione per delega.

Hélène Augusta Ehrhart
Clotilde Cavini
Enrico Fagnola
Carlo Tommaso
Luca Am



Valeria Casella
Man. L. L.
Luca Plebani

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

I componenti dell'Organo di Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Le cariche dei membri dell'Organo di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dall'Organo stesso.

Art. 7 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare, il Consiglio deve:

a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente, che dura in carica sette anni salvo rinnovo;

b) deliberare eventuali modifiche dello statuto;

c) redigere ed approvare – nonché compiere ogni adempimento in relazione a – il bilancio e il bilancio sociale;

d) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;

e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

f) deliberare per gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;

g) approvare eventuali regolamenti interni;

h) deliberare lo scioglimento e la devoluzione ai sensi dell'art. 16 nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti l'Organo stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

j) nominare un Direttore Generale;

j) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto.

La rappresentanza legale della Fondazione spetta al Presidente.

L'organo di amministrazione può delegare ai singoli componenti specifici compiti e poteri, oltre alla rappresentanza per il compimento degli atti ed operazioni espressamente delegate.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 8 - Delibere

Le delibere del Consiglio debbono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono e a maggioranza assoluta degli interventi.

I verbali delle sedute consiliari e delle annesse deliberazioni sono stesi dal Segretario e sottoscritti da coloro i quali sono intervenuti all'adunanza.

Capo II - Il Presidente

Art. 9

Il Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività dell'ente, redige la relazione morale da sottoporre al Consiglio.

Il Presidente ha facoltà di delegare alcune sue competenze ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione. Può esercitare le ulteriori funzioni ed i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

In caso di assenza o di impedimento, i suoi poteri sono assunti dal Vicepresidente o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina.

Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica fino alla scadenza del mandato consiliare, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta.

E' prevista la carica di Presidente onorario, coperta dalla sig.ra Hélène Ehret.

In caso di vacanza della carica, il Consiglio di Amministrazione eleggerà un presidente onorario.

Il Presidente onorario ha funzioni meramente onorarie di rappresentanza "simbolica" della Fondazione, escluso quindi qualunque potere amministrativo e di rappresentanza legale.



Hélène Augusta Ehret

Roberto Ravinelli

Enrico Fagnola

Antonio Lupo

Carlo...

Flavia...

Flavia...

Mario...

Luca...

Capo III - Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

Art. 10 - Organo di Controllo

Ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, la Fondazione nomina un organo di controllo. L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo è nominato nell'atto costitutivo e successivamente dai componenti del Consiglio di Amministrazione. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Cod.Civ., e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Cod.Civ..

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n.117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del citato Decreto Legislativo.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 11 - Revisione legale dei conti

di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, sempre senza scopo di lucro, avendo come unico scopo il raggiungimento di obiettivi sociali.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito da beni mobili e beni immobili, e viene alimentato ed accresciuto:

- 1) dai beni mobili ed immobili che potranno utilmente pervenire e destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale;
- 2) dalle somme eventualmente prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione destini all'incremento del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere investito ed amministrato in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

E' tassativamente esclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili, richiamato in proposito l'art.2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Art. 4 - Risorse economiche

La Fondazione provvede al raggiungimento del proprio scopo istituzionale:

- 1) con i redditi del proprio patrimonio;
- 2) con rette, tariffe o contributi derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di cui all'art. 2;
- 3) con i proventi di obblazioni e atti di liberalità;
- 4) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che il Consiglio di Amministrazione destini ad uso diverso dell'incremento patrimoniale;
- 5) con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III - ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA FONDAZIONE

Capo I - Consiglio di Amministrazione

Art. 5 - Consiglio di Amministrazione



Helene Augusta Ehrst

Roberto Romanello

Enzo Foglietta

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Flavia Luisa Carella

Mario Scuderi

Antonio Rizzo

- realizzare interventi di contrasto alla povertà materiale attraverso sostegno economico e formativo alle famiglie in difficoltà;
- rafforzare una cultura della solidarietà in Italia e all'estero mediante attività di formazione e educazione alla mondialità, allo sviluppo, all'interculturalità rivolti ai giovani, agli insegnanti e alle comunità intere, attraverso percorsi di formazione e informazione, incontri, serate, dibattiti e la partecipazione ad iniziative promosse da altre Organizzazioni od associazioni;
- favorire l'inclusione sociale attraverso attività artistiche e culturali, volte al contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica;
- implementare programmi e progetti di sviluppo di breve e lungo periodo, allo scopo di promuovere lo sviluppo internazionale;
- svolgere attività di solidarietà sociale in tutto il mondo, con iniziative rivolte all'assistenza ed al recupero delle persone, adulti e bambini, che versano in condizioni di povertà e fragilità, esclusione e discriminazione, con lo scopo di rafforzare gli strumenti di resilienza e integrazione nella società.
- Tutelare i diritti dell'infanzia attraverso un programma di sostegno a distanza di bambini,
- sostenere a distanza le comunità che versano in condizioni di estrema povertà e fragilità, con interventi strutturati volti alla crescita e allo sviluppo delle piene potenzialità delle comunità e dei contesti di riferimento;
- diffondere i valori della non-violenza, delle pari opportunità, della pace e dei diritti umani attraverso attività di sensibilizzazione e informazione nelle scuole, nei Comuni, nelle Parrocchie, organizzando convegni, incontri e spettacoli teatrali;
- ogni altra attività direttamente connessa alle precedenti e finalizzata al perseguimento delle finalità associative, nei limiti del presente articolo dello statuto.

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, oltre che del contributo di volontari.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati aventi analoghi scopi e con essi costituire raggruppamenti temporanei.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n.117/2017, la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 Euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 Euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

Detto obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del citato Decreto Legislativo.

L'Organo di Controllo è nominato nell'atto costitutivo, e successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

L'organo di controllo dura in carica tre anni ed i singoli membri possono essere riconfermati.

In caso di organo collegiale, i componenti eleggono al loro interno il Presidente tra soggetti iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore assiste alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 12

I membri dell'organo di controllo possono intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo nei limiti delle proprie competenze. Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

CAPO IV - COMITATI

Art. 13 - COMITATO DEI FONDATORI

Il Comitato dei Fondatori è composto dalle persone che hanno costituito la Fondazione ed ha la prerogativa di custodire, preservare ed indirizzare gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 dello Statuto. Il Comitato dei Fondatori delibera atti di indirizzo per le questioni rilevanti relative alla *mission* della Fondazione e per la definizione delle linee guida per il piano pluriennale ed annuale della Fondazione.

Il Comitato dei Fondatori formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, e ha il diritto di sottoporli alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione. I pareri dell'Assemblea dei Fondatori non sono vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.



Helene Augusta Zahret
Roberto Rominotti
Enrica Fogliani
[Signature]
[Signature]

[Signature]
Renata Casella
Mario Zuccheri
Luca Roberti

Il Comitato dei Fondatori è presieduto dal Presidente della Fondazione. Membro permanente del Comitato dei Fondatori è Missione Calcutta APS ETS, nella persona del Presidente o suo delegato.

Il Comitato dei Fondatori è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno per l'analisi, l'andamento della gestione e la definizione delle linee guida per il piano pluriennale ed annuale della Fondazione.

Art. 14 - COMITATO DEI SOSTENITORI "AMICI DI MISSIONE CALCUTTA"

Il Comitato Sostenitori, di seguito anche per brevità il Comitato, è composto da persone fisiche, da rappresentanti delle associazioni, delle persone giuridiche e degli enti sia pubblici sia privati che si impegnano a sostenere le attività della Fondazione tramite erogazioni in denaro, le cui quote annuali di partecipazione sono stabilite dal Consiglio Direttivo della Fondazione, o tramite donazioni non monetarie (a titolo di esempio, non esaustivo: attività di volontariato o donazione di beni).

L'ammissione dei soci Sostenitori è deliberata dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Sostenitore permane per tutto il periodo di tempo per il quale il contributo, monetario o non monetario, viene regolarmente versato.

Il Comitato svolge una funzione esclusivamente consultiva e propositiva, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ha il compito di:

- supportare la realizzazione di campagne di raccolta fondi;
- individuare progetti e iniziative in linea con le finalità della Fondazione, e sottoporli all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- formulare proposte al Consiglio Direttivo, in merito allo sviluppo di iniziative e attività funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Presupposto per la costituzione del Comitato o per la permanenza del medesimo è la presenza di almeno due soci Sostenitori. Ove il numero fosse superiore a cinque, essi nomineranno al proprio interno un Coordinatore del Comitato, che resterà in carica per 3 anni.

Il Comitato viene convocato dal Coordinatore almeno una volta l'anno, o quando lo stesso Coordinatore lo ritenga necessario, o quando ne venga fatta richiesta da almeno da un quinto dei soci in regola con il versamento del contributo annuale.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

Art. 15 - Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. La Fondazione è obbligata alla formazione del Bilancio Consuntivo annuale.

La Fondazione è tenuta a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente,

e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Bilancio è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Bilancio Preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno successivo.

In ogni caso la Fondazione è tenuta a predisporre, conservare e pubblicare le scritture contabili, i bilanci ed i libri sociali obbligatori, secondo le indicazioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117.

Art.16 - Libri

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. I libri sono tenuti a cura dei rispettivi Organi. È fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 Codice del Terzo Settore – ove esistenti – di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all'Organo Direttivo di almeno tre (3) giorni.

Art.17 - Bilancio sociale e obblighi pubblicitari

La Fondazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un (1) milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila (100.000,00) euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 18 - Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

E' fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, amministratori, dipendenti o di soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione dell'Ente, o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettueranno erogazioni liberali alla Fondazione; il presente divieto si applica anche ai congiunti, parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 19 - ordinamento, la gestione e la contabilità

L'ordinamento, la gestione e la contabilità, nonché le attribuzioni dei Dirigenti e degli Organi interni, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione (anche di carattere programmatico).

Art. 20 - Funzioni direttive

Le funzioni direttive sono esercitate dal Direttore Generale e Segretario del Consiglio di Amministrazione, qualora nominati dal Consiglio di Amministrazione.

La carica di Direttore Generale e di Presidente non sono cumulabili nella medesima persona.

TITOLO V - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE E NORME DI CHIUSURA

Art. 21 - Estinzione

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere la Fondazione, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

I beni che resteranno dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.


Art.22 - Trasformazione, Fusione, Scissione


La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui all'art. 9 del presente statuto.

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Cod.Civ. e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per gli Enti del Terzo Settore D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e successive modifiche ed integrazioni.

Helene Augusta Eckert
Stefano Raimondi

Enrico Fogliarini







Rosalisa Corolla

Mario Lanzetta

Luca Plober

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Bergamo, 24 ottobre 2024.